COPIA PER CONTROPARTE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, 26 OTT. 2017

TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO EX ART. 414 C.P.C.

RG. 4939/2017 – Giudice dott.ssa FILICETTI

Udienza del 9 novembre 2017

****

PER l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro-tempore*, c.f. 06363391001, che, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 136 c.p.c., all'art. 51 del D.L. n. 112/2008, nonché all'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, chiede di ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: **FAX** n. 06.50544000 e n. 06.50769788 – *E-MAIL* *dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it* – **PEC** *agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it*; elettivamente domiciliata, ai fini della presente controversia, presso la Direzione Regionale del Piemonte, Corso Vinzaglio n. 8, Torino, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417-*bis* c.p.c., sia unitamente che disgiuntamente, dal dott. Giuseppe Aiello, dirigente (c.f. LLAGPP54T17F839H), dalla dott.ssa Annalisa Capobianco funzionario (c.f. CPBNLS80M66D708W) in servizio presso la Direzione Centrale del Personale, nonché dal dott. Marco Grandis (c.f. GRNMRC77T22L219B), dalla dott.ssa Laura Marchello (c.f. MRCLRA74R58C133U) e dal dott. Agostino Zizzo (c.f. ZZZGTN78H29D761N) funzionari in servizio presso la Direzione Regionale del Piemonte;

-resistente -

CONTRO

dott. **Marco Giuseppe PIEMONTESE** (c.f. PMNMCG73C19D643E), rappresentato e difeso dall'Avv. Teodosio Pafundi (c.f. PFNTDS63L24L219N), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, corso Tassoni

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0234513.24-10-2017-U

n. 90 (fax 0115612980; PEC teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it);

-ricorrente-

IN FATTO

Il dott. Marco Giuseppe Piemontese è stato assunto, in qualità di vincitore di pubblico concorso dall'Agenzia delle Entrate, in data 7 dicembre 2006 e attualmente è funzionario di terza area fascia retributiva F2 assegnato all'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale 2 di Torino.

Con istanza in allegato 6 al ricorso, l'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità volontaria nazionale per l'anno 2015 disciplinata dalla circolare della Direzione Centrale del Personale n. 163977 del 23 dicembre 2015 **all. 1)** in attuazione dell'accordo sindacale del 17 settembre 2015 **(all. 2)**, chiedendo il trasferimento in primo luogo per un ufficio della regione Puglia e in secondo luogo della regione Molise.

Con atto del Direttore Centrale del Personale n. 83073 del 27 maggio 2016 **(all. 3)**, l'Agenzia ha approvato la graduatoria di mobilità **(all. 4 in stralcio)**.

Con successive note della Direzione Centrale del Personale n. 190532 del 9 novembre 2016 **(all. 5)** e n. 130460 dell'11 luglio 2017 **(all. 6)**, l'Agenzia ha provveduto a far scorrere la predetta graduatoria a fronte di rinunce e mancate assunzioni in servizio di alcuni dipendenti che si erano collocati in posizione utile.

Al dott. Piemontese è stato riconosciuto il punteggio di 22 punti, per anzianità di servizio, ed egli si è dunque collocato in posizione non utile per il conseguimento della mobilità, come si ricava dall'unita graduatoria (in allegato 4).

Con ricorso *ex* art 414 C.p.c. notificato alla scrivente con atto pervenuto in data 31 luglio 2017, il dott. Piemontese chiede che il Giudice del lavoro:

- accerti e dichiari l'illegittimità del bando emanato dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla procedura di mobilità volontaria 2015, delle clausole discriminatorie in esso contenute nonché degli accordi sindacali recepiti dal suddetto bando, nella parte in cui attribuisce un

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

punteggio, a suo avviso eccessivo e sproporzionato, per la voce relativa ai *"carichi di famiglia"*;

- ordini all'Agenzia delle Entrate di emanare un nuovo avviso pubblico che non discrimini la posizione dei dipendenti in base alle loro scelte personalissime dettate da convinzioni personali, quale quella di avere figli.

Tanto premesso, le censure esposte nel ricorso odierno risultano del tutto infondate alla stregua della seguenti considerazioni:

DIRITTO

Sulla mancata notifica ai controinteressati

In via preliminare, si eccepisce la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario in quanto il ricorso introduttivo del giudizio risulta non notificato al controinteressato, posizione oggettivamente rinvenibile in capo a tutti i dipendenti che, avendo partecipato alla procedura in esame, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito e che, per ciò solo, vantando un interesse alla conservazione della stessa, verrebbero incontrovertibilmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso.

Peraltro, risulta assai agevole individuare diversi soggetti in capo ai quali, dall'accoglimento del ricorso in esame, potrebbero derivare effetti negativi nella loro posizione giuridica soggettiva acquisita a seguito della partecipazione alla procedura di cui trattasi.

Ne segue che il ricorrente avrebbe dovuto rendere conoscibile la propria pretesa fatta valere in questa sede ad almeno uno degli altri dipendenti collocatisi in posizione utile per acquisire il diritto alla mobilità in questione, dal momento che dall'eventuale rinnovazione integrale della procedura di mobilità potrebbe derivare un pregiudizio a coloro che ricoprono le posizioni più basse nella graduatoria stessa.

Com'è noto l'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che *"Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso*

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9789 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno di essi (...)".

Nella, specie il gravame non è stato notificato ad alcuno dei controinteressati, ossia dei soggetti che, precedendo il ricorrente nella graduatoria, sono portatori di un interesse contrario al *petitum* di annullamento.

In particolare, non è stato notificato all'ultimo candidato riconosciuto trasferibile dagli uffici dell'Agenzia ricompresi in Piemonte in virtù esclusivamente del maggior punteggio conseguito per i *"carichi di famiglia"* e che perderebbe il suddetto beneficio nel caso in cui codesto Tribunale, in accoglimento del ricorso del dott. Piemontese, dovesse disporre la rinnovazione della procedura e la reintegra in forma specifica del ricorrente.

Peraltro, l'intera graduatoria e l'elenco dei candidati collocati in posizione utile nella procedura *de qua* sono stati resi pubblici sul sito intranet dell'Agenzia delle Entrate tra coloro risultati appunto in posizione utile in uscita ed erano quindi agevolmente identificabili dal Piemontese ai fini della notifica del ricorso.

Al riguardo, si segnala la giurisprudenza della Corte di Cassazione e, in particolare, della sentenza della Sezione lavoro n. 14914 del 5 giugno 2008, concernente una controversia configurante una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una utilità che, accordata ad uno, è definitivamente perduta per gli altri in base a statuizione resa all'esito del giudizio cui i secondi non hanno partecipato.

In quel caso la Suprema Corte, esaminato il ricorso e rilevato che, in violazione dell'art. 102 c.p.c., alla controversia erano rimasti estranei soggetti sulla cui sfera giuridica la decisione giudiziale era destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, ossia i partecipanti alla selezione per l'assegnazione del posto rivendicato, ha affermato che "*sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (D. Lgs. n. 165 del 2001), risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte,*

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti".

Alla luce di quanto sopra esposto, si eccepisce, in via preliminare, la sussistenza di un contraddittorio non integro e si chiede a codesto Tribunale di onerare il ricorrente di integrare lo stesso nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c.

****

Prima di affrontare analiticamente, nel merito, le eccezioni di parte ricorrente, al fine di dimostrarne l'infondatezza, occorre fornire alcuni cenni storici sulla procedura di mobilità volontaria nazionale annualmente posta in essere da questa Agenzia.

Sulla procedura di mobilità nazionale e sui suoi criteri applicativi

La procedura di mobilità volontaria nazionale costituisce uno strumento paraconcorsuale di tipo ordinario voluto dall'Agenzia delle Entrate e dalle Organizzazioni Sindacali per assicurare, con cadenza annuale, la possibilità di dare corso a provvedimenti di trasferimento che siano guidati da criteri oggettivi, predeterminati e trasparenti.

A tal fine è stata adottata una procedura di tipo aperto, che consente di conservare validità alle domande originariamente prodotte, redigendo una graduatoria che rimane valida "a regime", salvo assicurare, con cadenza annuale, la possibilità di aggiornare i punteggi di ciascun dipendente sulla base delle mutate condizioni di anzianità e familiari, nonché di garantire l'inserimento di altri dipendenti che desiderino accedere alla predetta graduatoria.

Nell'accordo del 30 settembre 2002 denominato: "Linee guida per la

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

definizione della procedura di mobilità volontaria nazionale" si legge che "*è intendimento dell'Agenzia e delle OO.SS. definire una procedura di mobilità volontaria nazionale da attuare con regolarità ogni anno, in tempi certi e congrui e secondo criteri equi e condivisi che contemperino le esigenze funzionali dell'Amministrazione e le aspettative del personale. Le parti riconoscono la gravità della questione rappresentata dalla diffusa situazione di oggettivo disagio di numerosi impiegati che da anni desiderano essere trasferiti presso sedi più vicine a quelle ove continuano a trovare radice i propri interessi ed affetti familiari. Il problema va affrontato contemperando le ragioni personali dei singoli e il loro diritto alla dignità di lavoratori pubblici, diritto cui è connessa la reale possibilità di svolgere, là dove essi chiedono di venire assegnati, un lavoro effettivamente proficuo per la collettività al cui servizio operano*".

La mobilità nazionale volontaria, quindi, si risolve in una ricollocazione del personale, la cui attuazione persegue una finalità propriamente organizzativa rappresentata dall'esigenza dell'Agenzia di coprire, nell'ambito dell'intera compagine aziendale, sedi vacanti e disponibili, assecondando, nel contempo, le aspirazioni dei dipendenti che intendono prestare servizio presso tali sedi.

Nel concreto, le modalità di attuazione della copertura organica vengono concertate in sede sindacale in modo da assicurare, con l'applicazione di criteri selettivi predeterminati, l'individuazione delle unità trasferibili tra quanti spontaneamente intendano cambiare sede di lavoro.

In tal modo si permette che i dipendenti eventualmente interessati facciano valere le proprie aspettative in ordine a una collocazione logistica maggiormente gradita, compatibilmente con le necessità organizzative dell'Agenzia.

Emerge, quindi, con tutta evidenza, dalla semplice lettura del testo di tale accordo, che la procedura di mobilità volontaria è finalizzata esclusivamente ad assecondare con massima trasparenza e correttezza le aspettative dei dipendenti interessati i quali, mediante la presentazione di apposita istanza nell'ambito della stessa procedura, manifestano la volontà di essere trasferiti nelle regioni ove

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

sussistono posti disponibili "in entrata" secondo le disposizioni dello stesso bando.

Stanti le suesposte finalità e le modalità con cui è stata definita la procedura di mobilità volontaria, i posti disponibili in uscita ed in entrata nell'ambito della stessa sono riservati esclusivamente ai dipendenti che chiedono di parteciparvi. In ogni caso a tale procedura non può, né deve attribuirsi la finalità di riconoscere al dipendente un incondizionato diritto all'avvicinamento di sede.

Per quanto concerne, in particolare, la procedura di mobilità volontaria nazionale per l'anno 2015, oggetto della presente controversia, la stessa è stata disciplinata dalla circolare della Direzione Centrale del Personale n. 163977 del 23 dicembre 2015 in allegato 2.

Sulla legittimità dell'operato dell'Agenzia

Il dott. Piemontese ritiene illegittimo il bando emanato dall'Agenzia delle Entrate riguardante la procedura di mobilità volontaria 2015 – nonché gli accordi sindacali antecedenti al medesimo e le clausole discriminatorie in esso contenute – in quanto quest'ultimo attribuisce un punteggio eccessivo e sproporzionato alla voce *"carichi di famiglia"* con conseguente discriminazione in danno dei dipendenti che, in forza di convinzioni personali, abitudini sessuali e/o stato di salute, abbiano deciso o non abbiano potuto avere figli.

Lamenta, infatti, l'odierno ricorrente di essere stato dichiarato *"non trasferibile"* all'esito della procedura di mobilità nazionale sopra citata, in quanto il punteggio da lui raggiunto, essendo costituito dalla sola voce relativa all'anzianità di servizio, è risultato insufficiente a un collocamento utile in graduatoria.

Al riguardo si rappresenta che la mobilità volontaria nazionale è stata avviata con provvedimento n. 163977 del 23 dicembre 2015 in allegato 1 in relazione all'accordo sottoscritto tra l'Agenzia e le Organizzazioni Sindacali in data 17 settembre 2015 (in allegato 2).

Il bando è pertanto diretta emanazione del predetto accordo sindacale e

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

non frutto di una scelta unilaterale e autoritativa del datore di lavoro.

L'accordo del 17 settembre 2015 è corredato da tre allegati che ne costituiscono parte integrante: la Tabella A (Unità trasferibili in uscita), la Tabella B (Unità trasferibili in entrata) e la **Tabella C (Titoli valutabili).**

Quest'ultima contiene, appunto, il dettaglio delle voci per le quali è prevista un'attribuzione di punteggio. Sono, nel dettaglio, previste tre categorie, all'interno delle quali si inseriscono ulteriori sotto categorie con il dettaglio del punteggio attribuito a ciascuna di esse, come di seguito riportato:

A) CONDIZIONI DI FAMIGLIA:

1) STATO CIVILE:

Requisito	**Punteggio attribuito**
Ricongiungimento al coniuge o, in alternativa, ricongiungimento al figlio minore che risieda in altra regione	5

Ipotesi alternative:

Requisito	**Punteggio attribuito**
Dipendente vedovo/separato/divorziato/con figli fiscalmente a carico o unico genitore	15

2) CARICHI DI FAMIGLIA:

Requisito	**Punteggio attribuito**
Per ogni figlio minore di 3 anni	15
Per ogni figlio da 3 anni compiuti a 6 da compiere	12
Per ogni figlio da 6 anni compiuti a 14 da compiere	9

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: c pers.contenzioso@agenziaentrate.it

Per ogni figlio a carico da14 anni compiuti a 18 da compiere	5

B) ANZIANITA' DI SERVIZIO:

Ipotesi	Punteggio attribuito
Per ogni anno di servizio effettivamente prestato nella regione di appartenenza	2,0

C) MOTIVI DI SALUTE:

Ipotesi	Punteggio attribuito
Patologia del richiedente determinata da causa di servizio	18
Riconoscimento dello stato di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92 o riconoscimento dello stato di invalidità civile superiore al 50% del richiedente	15
Riconoscimento dello stato di invalidità civile del richiedente uguale o superiore al 33% e minore o uguale al 50%	12
Riconoscimento dello stato di invalidità del richiedente superiore al 16% e inferiore al 33%	10
Cura e assistenza al coniuge o al figlio con riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 o riconoscimento dello stato di invalidità civile pari al 100%	15
Cura e assistenza al genitore, con riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 o riconoscimento dello stato di invalidità civile pari al 100%, esclusivamente nei casi di documentata unicità di apporto assistenziale	15
Cura e assistenza al coniuge o al figlio con riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92 (in caso di mancato riconoscimento del comma 3) o riconoscimento dello stato di invalidità civile superiore al 74%	5

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

Dalle tabelle sopra riportate si evince, in particolare, che nell'ambito delle *"Condizioni di famiglia"*, sono previste le voci relative: 1) allo stato civile e 2) ai carichi di famiglia. Quest'ultima voce prevede in particolare che si attribuisca un punteggio per ogni figlio minorenne del dipendente, con punti più elevati per ogni figlio minore di 3 anni (15 punti), che poi decrescono all'aumentare dell'età del minore, fino ad arrivare ai 5 punti riconosciuti per ogni figlio dai 14 anni compiuti ai 18 da compiere.

E' stato pertanto definito in sede bilaterale di confronto e di accordo tra l'Agenzia datore di lavoro e le Organizzazioni Sindacali, di valorizzare in sede di procedura di mobilità il possesso di carichi di famiglia.

****

Contrariamente a quanto poi sostenuto dal ricorrente, ciò risponde ad **interessi costituzionalmente tutelati e protetti** quali la tutela della famiglia e in particolare dei figli, specie se minori e in tenera età. Ne è prova, tra l'altro, il fatto che siano stati previsti punteggi diversificati a seconda dell'età del figlio che, crescendo, acquista maggiore autonomia e pertanto necessita in maniera minore della costante presenza dei genitori.

E' noto infatti che i carichi di famiglia e la presenza di figli, soprattutto se minori, costituiscono voci attributive di punteggio in vari tipi di graduatorie anche e soprattutto con riferimento ai trasferimenti di sede.

Il possesso di figli rappresenta anche, ad esempio, titolo di preferenza nell'ambito delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'accesso all'impiego.

Ancora, in tema di mobilità l'art. 5, 1° comma, Legge 223/1991 dispone che la selezione dei lavoratori da licenziare debba avvenire, in primo luogo, nel rispetto dei criteri concordati con i sindacati (criteri contrattuali), e formalizzati mediante accordo sindacale.

Qualora, invece, non fosse stipulato nessun accordo o l'accordo non

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

disciplinasse i criteri di scelta, il datore di lavoro deve applicare quelli previsti appunto all'art. 5 Legge 223/1991 (criteri legali): 1) carichi di famiglia; 2) anzianità; 3) esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Garantire un punteggio aggiuntivo per i carichi di famiglia significa, in sostanza, garantire ai dipendenti che non hanno un'anzianità di servizio elevata di poter adeguatamente valorizzare le esigenze di tutela della famiglia presso una sede che ritengono maggiormente adeguata.

Qualora, infatti, venisse dato esclusivo rilievo al dato dell'anzianità di servizio, si finirebbe per avvantaggiare chi ha anche una maggiore età anagrafica, a discapito dei più giovani.

Sono pertanto prive di qualunque pregio le affermazioni dell'odierno ricorrente secondo cui le scelte operate dall'amministrazione sarebbero contrarie ai principi di buona fede e correttezza.

Al contrario, l'Agenzia in accordo con le Organizzazioni Sindacali ha individuato criteri di scelta che rispettano, oltre ai principi costituzionali, le norme imperative e il principio di non discriminazione, anche il principio di razionalità alla stregua del quale i criteri di scelta debbono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità.

Sulla presunta discriminazione operata dall'Agenzia

Le suesposte argomentazioni consentono di ritenere sia l'avvio della procedura di mobilità sia l'espletamento della stessa in perfetta sintonia con la Costituzione e con le altre disposizioni di legge in materia antidiscriminatoria.

Quanto sostenuto dall'odierno ricorrente circa la presunta discriminazione operata dall'Agenzia a favore dei dipendenti con prole, che sarebbero stati favoriti dall'attribuzione di un punteggio più elevato, è pertanto assolutamente inconsistente.

Dall'esame delle tabelle sopra riportate, non si registra alcuna sproporzione

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

tra il punteggio derivante dai carichi di famiglia e quello derivante da altre voci del pari rilevanti come i motivi di salute.

Si rileva, ad esempio, che il punteggio attribuito per patologia del richiedente determinata da causa di servizio (nel rispetto di determinate condizioni) è pari a 18 punti, a differenza del punteggio (minore) di 15 punti riconosciuti per il carico di famiglia più elevato ovvero quello per ogni figlio minore di tre anni.

Analogamente, si rileva che il dipendente con handicap non grave (al quale sono attribuiti 15 punti) che assiste un genitore con handicap grave (15 punti), per effetto del cumulo raggiunge i 30 punti.

Si rileva inoltre che nell'ultima procedura di mobilità nazionale, il punteggio riconosciuto per ogni anno di servizio prestato è stato valorizzato ed è stato portato a 2 punti, a differenza dell'unico punto previsto invece nella precedente procedura.

I dati sopra forniti dimostrano l'inconsistenza di quanto sostenuto dal ricorrente in merito al presunto trattamento discriminatorio che avrebbe subito in sede di attribuzione del punteggio.

Operare diversamente, avrebbe voluto dire trattare in maniera uguale situazioni disuguali, violando i principi di parità di trattamento, di uguaglianza e di ragionevolezza.

Quindi, è proprio agendo nel senso rivendicato dal ricorrente, che si sarebbe dato luogo ad una discriminazione che non è ovviamente possibile pretendere da una pubblica amministrazione, soggetta ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'Agenzia, infatti, è preposta a perseguire e garantire, nello svolgimento della propria attività, la tutela degli interessi collettivi. Quindi, anche laddove predetermina i criteri di selezione per le procedure di avanzamento dei propri dipendenti, deve operare con trasparenza e imparzialità, nel rispetto di tutti i principi costituzionali e legislativi dettati dall'ordinamento. E nell'esercizio di tale

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

potere non può ovviamente sostituirsi al legislatore, attribuendo un *surplus* di tutela ad alcune categorie di lavoratori stabilendone arbitrariamente la disciplina.

Come si è dimostrato, l'operato dell'Agenzia risulta del tutto conforme alle fonti disciplinatrici della materia, nonché all'orientamento della giurisprudenza.

Ciò per il fatto che i criteri stabiliti nell'ambito della procedura per premiare determinate situazioni di disagio hanno una natura eminentemente obbiettiva, per cui la loro operatività non è destinata a creare situazioni discriminatorie tra i dipendenti.

Sull'inconferenza dei dati forniti da controparte

Ulteriore profilo di censurabilità del ricorso emerge in ordine ai dati prodotti da controparte, cui lo stesso fa riferimento al fine di fondare l'asserita discriminazione.

Dai predetti dati indicati a pag. 15 e s.s. del ricorso emerge che, rispetto al punteggio (22 punti, per anzianità di servizio) conseguito dal ricorrente, **ben 16 dipendenti** sono stati giudicati idonei al trasferimento – pure in presenza di un'anzianità di servizio inferiore – grazie al peso attribuito dall'Agenzia ai carichi familiari.

In realtà, in disparte la considerazione che, come è stato già sopra argomentato, la preferenza attribuita dall'Agenzia ai dipendenti con figli risponde a esigenze costituzionalmente rilevanti e non può assolutamente ritenersi illegittima, giova rappresentare come i dati forniti dal dott. Piemontese sono del tutto parziali, inesatti e incompleti.

E proprio su tali inesattezze si annida l'errore di fondo che permea poi tutto il ragionamento alla base del ricorso, ossia quello di aver ritenuto che senza il peso attribuito ai carichi familiari il ricorrente si sarebbe senz'altro classificato in posizione utile al trasferimento.

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

Come si vedrà di seguito, i dati sotto riportati dimostrano invece che non vi è stata alcuna discriminazione all'esito della procedura di mobilità e che non si è verificata alcuna situazione di squilibrio, poiché la percentuale dei vincitori per anzianità di servizio è in realtà del tutto equilibrata rispetto alla percentuale dei vincitori per carichi di famiglia e per motivi di salute.

I funzionari della regione Piemonte appartenenti alla terza area che hanno partecipato alla procedura di mobilità volontaria nazionale anno 2015, sono stati in totale 103. I dipendenti dichiarati trasferibili sono stati 19, in ottemperanza a quanto previsto dall'accordo in relazione alle unità trasferibili dalla regione Piemonte.

L'Agenzia ha estratto i dati relativi ai punteggi conseguiti da tutti i dipendenti che sono stati giudicati idonei al trasferimento nella regione Piemonte **(all. 7)**, oscurando i nominativi degli stessi alla luce della presenza di dati sensibili quali quelli relativi allo stato di salute.

Da tali dati è emerso quanto segue:

DIP.	Data di nascita	Area	Regione di organica appartenenza	Prima regione richiesta	Carichi di fam.	Anz.	Sal.	Punt.
DIP. N. 1	07/08/1980	III	PIEMONTE	CALABRIA	40	8	12	60
DIP. N. 2	12/09/1974	III	PIEMONTE	PUGLIA	29	12	15	56
DIP. N. 3	21/11/1980	III	PIEMONTE	PUGLIA	32	6	15	53
DIP. N. 4	10/11/1975	III	PIEMONTE	EMILIA ROMAGNA	36	16	0	52
DIP. N. 5	08/06/1975	III	PIEMONTE	CAMPANIA	0	22	30	52
DIP. N. 6	22/05/1972	III	PIEMONTE	LIGURIA	21	30	0	51
DIP. N. 7	31/03/1983	III	PIEMONTE	SICILIA	20	14	15	49
DIP. N. 8	06/11/1976	III	PIEMONTE	BASILICATA	27	20	0	47
DIP. N. 9	16/07/1983	III	PIEMONTE	PUGLIA	27	20	0	47
DIP. N. 10	30/04/1974	III	PIEMONTE	SICILIA	24	22	0	46

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

DIP. N. 11	21/03/1976	III	PIEMONTE	SICILIA	24	22	0	46
DIP. N. 12	13/06/1977	III	PIEMONTE	PUGLIA	0	16	30	46
DIP. N. 13	23/03/1962	III	PIEMONTE	CAMPANIA	15	30	0	45
DIP. N. 14	25/02/1980	III	PIEMONTE	CAMPANIA	24	20	0	44
DIP. N. 15	28/06/1969	III	PIEMONTE	CAMPANIA	14	30	0	44
DIP. N. 16	18/11/1974	III	PIEMONTE	EMILIA ROMAGNA	21	22	0	43
DIP. N. 17	26/12/1974	III	PIEMONTE	BASILICATA	20	22	0	42
DIP. N. 18	17/07/1975	III	PIEMONTE	PUGLIA	20	22	0	42
DIP. N. 19	17/03/1972	III	PIEMONTE	LIGURIA	12	30	0	42
DIP. N. 20	15/02/1951	III	PIEMONTE	PUGLIA	5	26	0	31
DIP. N. 21	23/03/1981	III	PIEMONTE	SICILIA	0	4	0	4

Dall'esame della tabella sopra riportata – e in disparte i due dipendenti in calce che hanno conseguito il trasferimento in virtù della presenza di un titolo di precedenza – emerge che quattro dipendenti hanno conseguito un punteggio che, già per la sola anzianità di servizio, era superiore a quella del Piemontese.

Altri sei dipendenti, pur avendo un punteggio per anzianità di servizio uguale o inferiore a quello del ricorrente, sono stati "preferiti" a lui in quanto in possesso di punti per motivi di salute.

Si segnala inoltre che due funzionari hanno ottenuto un punteggio per carichi di famiglia pari a zero e ciò nonostante sono risultati tra i vincitori.

Residuano pertanto solo 9 **(e non 16)** dipendenti sul totale dei 19 vincitori, per i quali ha avuto rilievo in graduatoria il punteggio derivante dai carichi di famiglia.

A seguito delle rinunce intervenute nel primo gruppo di vincitori, all'originaria graduatoria hanno fatto seguito due successivi scorrimenti **(all. 8 e 9)**, al fine di procedere alla copertura dei 19 posti disponibili.

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

Si forniscono al riguardo alcuni dati al fine di evidenziare la legittimità della condotta tenuta dall'Agenzia:

Tabella primo scorrimento:

DIP.	Data di nascita	Area	Regione di organica appartenenza	Prima regione richiesta	Carichi di famiglia	Anzianità	Motivi di salute	PUNTEGGIO
DIP. N. 1	03/07/1972	III	PIEMONTE	SARDEGNA	21	20	0	41
DIP. N. 2	09/01/1980	III	PIEMONTE	SICILIA	21	20	0	41
DIP. N. 3	06/03/1976	III	PIEMONTE	CAMPANIA	24	16	0	40
DIP. N. 4	30/04/1982	III	PIEMONTE	PUGLIA	27	12	0	39
DIP. N. 5	12/04/1983	III	PIEMONTE	PUGLIA	27	12	0	39
DIP. N. 6	01/04/1959	III	PIEMONTE	CAMPANIA	9	30	0	39
DIP. N. 7	17/06/1969	III	PIEMONTE	SICILIA	9	30	0	39
DIP. N. 8	20/10/1972	III	PIEMONTE	SICILIA	9	30	0	39

Tabella secondo scorrimento:

DIP.	Data di nascita	Area	Regione di organica appartenenza	Prima regione richiesta	Carichi di famiglia	Anzianità	Motivi di salute	PUNTEGGIO
DIP. N. 1	25/05/1979	III	PIEMONTE	EMILIA ROMAGNA	20	18	0	38
DIP. N. 2	26/03/1968	III	PIEMONTE	CAMPANIA	9	28	0	37
DIP. N. 3	08/02/1980	III	PIEMONTE	CAMPANIA	0	22	15	37

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

DIP. N. 4	29/09/1977	III	PIEMONTE	LIGURIA	24	12	0	36
DIP. N. 5	10/06/1977	III	PIEMONTE	SICILIA	20	16	0	36
DIP. N. 6	19/03/1980	III	PIEMONTE	SICILIA	20	16	0	36

Dalle tabelle sopra riportate si evince che quattro dipendenti, a seguito dello scorrimento, hanno ottenuto un punteggio che già per la sola anzianità di servizio era superiore a quella del dott. Piemontese.

Sempre a seguito del predetto scorrimento un altro dipendente, pur avendo gli stessi punti per anzianità di servizio dell'odierno ricorrente, è stato a costui preferito in quanto in possesso di punteggio per motivi di salute.

Quindi per costoro si è rivelato del tutto inutile il punteggio conseguito per i carichi di famiglia.

Ancora, anche in relazione al secondo scorrimento è stato trasferito un dipendente con carichi di famiglia pari a zero confermando che anche in questa fase è stato possibile consentire il trasferimento di un dipendente senza che abbiano avuto un peso decisivo e determinante i carichi familiari.

Al contrario – avuto riguardo alla regione Piemonte – occorre poi evidenziare che vi sono stati 21 dipendenti con punteggi specifici per carichi di famiglia anche elevati che tuttavia non sono risultati trasferibili nemmeno a seguito dei due successivi trasferimenti.

Da quanto sopra emerge quindi che il mancato possesso di carichi di famiglia non è stato affatto discriminante ai fini dell'utile posizionamento in graduatoria, in quanto rilevante il peso attribuito alle altre voci (anzianità di servizio e soprattutto motivi di salute).

****

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

Sull'insindacabilità delle scelte effettuate dall'Amministrazione

Dimostrata l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, va ora comunque messa in evidenza la natura discrezionale degli atti sottesi alla scelta dei criteri selettivi di una procedura, adottati da una pubblica amministrazione, alla luce della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro operata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Invero, l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, novellato dal citato D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 5, 2° comma del D.Lgs. n. 165/2001), stabilisce, infatti, che, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e l'adozione delle misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Per l'attività afferente alla gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico non può, quindi, più parlarsi di procedimento amministrativo sfociante in provvedimento amministrativo. Con la conseguenza che tutta la materia è sottratta al regime proprio del diritto amministrativo, rientrando a pieno titolo nell'ambito strettamente privatistico. Tutti gli atti gestionali attinenti al rapporto di lavoro, - ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio - adottati dalla pubblica amministrazione, sono ormai sottoposti al regime di diritto privato. E' la stessa legge ad attribuire, infatti, agli organi amministrativi preposti all'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

La qualificazione dell'atto come di natura gestionale, adottato nell'ambito del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, spiega importanti riflessi di natura sostanziale e giustiziale, rilevanti in questa sede.

Sulla base delle suesposte considerazioni emerge con sufficiente chiarezza la natura privatistica degli atti di predisposizione dei criteri del bando e della graduatoria degli aventi diritto, da sindacare alla luce dei vizi propri della patologia

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

negoziale (nullità, annullabilità, inesistenza, risolubilità), ove si configurino violazioni di leggi e di clausole contrattuali, nonché in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto lavorativo, sovente richiamati dalla giurisprudenza, sia di legittimità che merito.

Valga, per tutte, richiamare la sentenza del 28 luglio 2003, n. 11589, in cui la Corte di Cassazione, sez. lavoro, ha statuito che "*Nell'ambito del rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 c.c.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, previsti dall'art. 26 del R.D. n. 1054 del 1924 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971*".

Nel caso di specie è di tutta evidenza che nessuna norma di legge o clausola contrattuale sia stata violata, né che vi sia stata violazione dei principi di correttezza e buona fede, risultando l'operato dell'Agenzia pienamente aderente all'accordo sindacale del 17 settembre 2015, nonché connotato dal rispetto della *par conditio* nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura stessa.

Peraltro, sul punto, va aggiunto che, con orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha precisato che le disposizioni contrattuali sono sottratte al potere correttivo in sede di controllo giudiziale e che il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo in quanto "*la ragionevolezza delle scelte effettuate dalla contrattazione collettiva è intrinseca, derivando dalla composizione del conflitto sindacale e che* ***un controllo***

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

esterno di tali scelte è inammissibile, non essendo consentito al giudice valutare la razionalità del regolamento collettivo di interessi realizzato dalle parti sociali, disciplina articolata e complessa dove gli svantaggi di alcune soluzioni possono trovare compenso nei vantaggi acquisiti dalle parti sotto altri aspetti".

Inoltre, ha altresì statuito che "*Non vi* [n.d.r.: è] *anzitutto alcun contrasto con il cd. principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dal D.Lgs. n.165 del 2001, art. 45 perchè per quanto qui rileva tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede.*

Non è ipotizzabile nel caso di specie un contrasto della clausola con il principio di non discriminazione, non avendo tale principio valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo le specifiche previsioni normative contenute nell'ordinamento, quali ad es., quelle desumibili dall'art. 15 dello Stat. Lav.

Nè un siffatto principio può esser affermato sulla base delle indicazioni della sentenza costituzionale n. 103/1989, che all'autonomia organizzativa non illimitata del datore di lavoro contrappone proprio il potere di classificazione professionale dei lavoratori demandato ai contratti collettivi. Ma le scelte compiute in proposito dalla contrattazione collettiva non sono suscettibili di sindacato da parte del giudice, mancando il parametro di giudizio cui rapportare tale sindacato" (Cass. Civ., sez. lav. Sent. 18 giugno 2008, n. 16504).

Nel solco di detto univoco orientamento si collocano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2006, n. 4850, secondo cui "*non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora le sue scelte gestionali, pur determinando una disparità di trattamento tra i lavoratori, costituiscano corretto adempimento di una norma collettiva che, in forza dell'art. 2077, comma secondo, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale dei*

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

soggetti beneficiari e che si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziale", nonché Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2006, n. 11424, 19 agosto 2004, n. 16262 e 18 agosto 2003, n. 12076.

Il suddetto orientamento è stato ulteriormente confermato dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 5726 del 10 marzo 2009 e n. 9313 del 22 aprile 2011.

Quanto alla giurisprudenza di merito, si richiama a tal proposto la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lav., n. 11811 del 23 giugno 2011 **(all. 10)**.

In conclusione, sul punto, il potere di scegliere determinati criteri di valutazione piuttosto che altri rientra nel novero dell'autonomo potere organizzativo conferito dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 alle Amministrazioni Pubbliche, con le capacità e i poteri del datore di lavoro, in ordine alle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

A ciò si aggiunga che, operando in tal modo, l'Amministrazione è stata oggettiva e trasparente non avendo violato il principio di *par condicio* nella valutazione dei candidati partecipanti alla procedura in esame.

Sulle richieste istruttorie

Con riferimento alle richieste istruttorie, le stesse risultano del tutto ultronee, in quanto in contrasto con la natura prettamente documentale della controversia. Costituisce infatti principio ormai consolidato (Cass. n. 8220 del 23 maggio 2003; n. 12477 del 25 agosto 2003; n. 12636 del 13 giugno 2005; Cass., SS.UU., n. 8203 e n. 8202 del 20 aprile 2005) che nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale *"(...) allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sul fatti costitutivi dei diritti in contestazione*".

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

Tuttavia, precisa la Cassazione, il fatto che il giudice possa andare ad integrare un quadro probatorio lacunoso attraverso l'esercizio d'ufficio di poteri istruttori, deve essere contemperato con il valore – ora tutelato anche costituzionalmente – della ragionevole durata del processo; valore che, già anteriormente alla modifica dell'art. 111 Cost., risultava caratteristico del rito del lavoro.

Evidenti ragioni di economia processuale, pertanto, depongono per il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da controparte, anche in considerazione dei noti principi di concentrazione, oralità e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro.

Sulle spese di giudizio

Nell'auspicata ipotesi in cui le argomentazioni difensive vengano accolte, con condanna della controparte al ristoro delle spese processuali, si richiama la disciplina sulla spese processuali introdotta con il decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il 23 agosto 2012 e come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, con il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, vigilate dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*".

Considerato che l'art. 9 del citato D.L. n. 1/2012, ha abrogato il tariffario forense, e che l'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", ha stabilito che il decreto per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati si applica anche alle pubbliche amministrazioni ove assistite da propri dipendenti, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto, si chiede che nel presente

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

giudizio queste vengano calcolate sulla base dei predetti parametri, in conformità dell'allegata tabella "*A – civile, tributario, amministrativo*".

Ciò, in applicazione della disciplina transitoria, dettata dall'art. 41 del D.M. n.140/2012, secondo cui "*Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*".

Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con le sentenze 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406, ha affermato che "*ragioni di ordine sistematico e ..un'interpretazione coerente con i principi generali*" impongono che "*la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate*".

Nello stesso senso si è pronunciato anche il Tar Lombardia, Brescia, Sezione Prima, con la sentenza n. 1528 del 10 settembre 2012 e il Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3706 del 12 marzo 2013.

Inoltre, si richiama la giurisprudenza che, quanto meno nell'ipotesi in cui l'amministrazione vittoriosa sia difesa in giudizio ex art. 417-*bis* c.p.c. per mezzo di funzionari non abilitati al patrocinio (in quanto privi della qualifica di avvocato o comunque non iscritti all'albo), ragguaglia il ristoro delle spese di lite ad essa spettanti ai costi concretamente sostenuti per il processo in termini di costi di cancelleria, spese di viaggio et similia (in tal senso Corte Cost., 25 marzo 2005, n. 130, et ibidem per ulteriori considerazioni in materia di effettività del principio di soccombenza processuale; Cass. Civ., Sez. I, n. 7597/2001; n. 7540/2001; Cass. Civ. n. 2642/2000; Corte Cost., 2 aprile 1999, n. 117; Cass. Civ., Sez. I, n. 5809/1999; Cass. Civ., Sez. I, n. 9365/1997; Cass. Civ., Sez. I, n. 4213/1996 e soprattutto Cass. Civ., sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389, la quale riconosce al

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

giudice di merito il potere di accordare alla P.A. vincitrice il rimborso delle spese vive documentate e di farlo con ampia discrezionalità.

Anche la giurisprudenza di merito nell'ipotesi in cui la P.A. vittoriosa sia difesa in giudizio ex art. 417-*bis* c.p.c. per mezzo di funzionari non iscritti all'albo, ha quantificato il ristoro delle spese di lite ad essa spettanti sulla base dei costi concretamente sostenuti dall'Agenzia (in termini di spese di viaggio, di soggiorno e per indennità di missione). Tra le altre, sul punto, si vedano Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 6720/2009 del 16 aprile 2009, n. 11811/2011 del 23 giugno 2011; Tribunale di Biella, sez. lav., 28 novembre 2007.

Più di recente, si sono pronunciati in tal senso il Tribunale de L'Aquila, sez. lavoro, con sentenza n. 455 del 21 novembre 2011, il Tribunale di Teramo, sez. lav., con sentenza 27 ottobre 2011, n. 817, e il Tribunale di Catania, sez. lavoro, con sentenza n. 5404 del 22 novembre 2011 nella quale viene richiamato in particolare, il *dictum*, della già citata Cass. civ., sez. II, sentenza n. 11389 del 24 maggio 2011, che riconosce al giudice di merito il potere di accordare il rimborso delle spese vive documentate, e di farlo con ampia discrezionalità, alla P.A. vincitrice difesasi con propri funzionari.

A tal fine si allega nota spese **(all. 11)**.

****

PER TALI MOTIVI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:

- In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
- Nel merito, rigettare il ricorso *ex* art. 414 C.p.c . proposto dal dott. Piemontese;

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it

- condannare parte ricorrente alla corresponsione di tutte le spese e competenze accessorie del presente giudizio, così come quantificate nella nota spese in allegato 11.

Salvis juribus

Si allegano in copia:

1. circolare della Direzione Centrale del Personale n. 163977 del 23 dicembre 2015, allegati A e B e Tabella esplicativa dei Titoli valutabili;
2. accordo tra l'Agenzia e le Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 17 settembre 2015;
3. atto del Direttore Centrale del Personale n. 83073 del 27 maggio 2016;
4. graduatoria mobilità regione Piemonte;
5. nota della Direzione Centrale del Personale n. 190532 del 9 novembre 2016;
6. nota della Direzione Centrale del Personale n. 130460 dell'11 luglio 2017;
7. dettaglio punteggio graduatoria regione Piemonte;
8. dettaglio punteggio primo scorrimento regione Piemonte;
9. dettaglio punteggio secondo scorrimento regione Piemonte;
10. Tribunale di Roma, sez. lav., sent. n. 11811 del 23 giugno 2011;
11. Nota spese.

Roma – Torino 23 ottobre 2018

I delegati ex *art. 417-bis C.p.c.*

Dott. Giuseppe Aiello

Dott.ssa Annalisa Capobianco

Dott. Marco Grandis

Dott.ssa Laura Marchello

Dott. Agostino Zizzo

Agenzia delle Entrate – Ufficio Contenzioso del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.5054.2046 - Fax 06.5054.4000 – 06.5076.9788 - e-mail: dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it